Tribunale di Lanciano
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- artt. 321 comma 2 c.p.p., 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con L. 7 agosto 1992, nr. 356 -

Il Giudice dott.ssa Francesca Del Villano Aceto,

Letta la richiesta del Pubblico Ministero, trasmessa in data 28.09.2011, di sequestro preventivo dei seguenti beni:

a) beni nella titolarità di XX,:

omissis

b) beni nella titolarità di XX +++:

omissis

c) beni nella titolarità di XX°°°:

omissis

nel procedimento indicato in epigrafe a carico di **XX**, in atti generalizzato, indagato dei seguenti reati:

a) *artt. 81 e 317 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di brigadiere della Guardia di Finanza e pertanto Pubblico Ufficiale in servizio presso la Tenenza di Lanciano, abusando della sua qualità e dei suoi poteri in più occasioni costringeva e induceva i commercianti:*
- *XXXXXXXX*

a consegnargli indebitamente denaro ed altre utilità e segnatamente: XXXXXXX;
il tutto prospettando loro che, ove non avessero acconsentito alle sue richieste, avrebbe eseguito a loro carico pressanti controlli di natura fiscale.
In Tornareccio, Perano, Lama dei Peligni, Lanciano e Palombaro.
Dal 2008 al 2 aprile 2011

b) *art. 490 c.p. in rel. all'art. 476 c.p. 61 n. 2 perché, in qualità di brigadiere della Guardia di Finanza e pertanto Pubblico Ufficiale in servizio presso la tenenza di Lanciano, al fine di realizzare il reato che precede, distruggeva un atto pubblico e segnatamente strappava il verbale di accertamento n. *** del 15.10.2005 elevato a carico di XXXX effettuando l'abrasione della scrittura relativa al predetto verbale riportata sulla copertina del fascicolo ove esso era contenuto, custodito nell'archivio della tenenza GdF di Lanciano;*
In Lanciano in data successiva al 15.10.2005

OSSERVA

fumus commissi delicti

Con riferimento alla sussistenza del *fumus commissi delicti*, presupposto necessario del provvedimento di sequestro preventivo chiesto dal Pubblico Ministero, inteso come "*l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati*" di cui dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19516 del 01/04/2010), appare in questa sede sufficiente evidenziare che XX è destinatario di ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 28.09.2011 per i reati di cui in rubrica, ed in particolare per l'ipotesi di cui all'art. 317 c.p., della quale si riportano di seguito le argomentazioni in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza:

omissis

esigenze cautelari

La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare la necessità, ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, della "*presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi*" (c.d. *periculum in mora* Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19516 del 01/04/2010). In altri termini, deve emergere la prova dell'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dall'indagato (o i proventi della sua attività economica) ed il valore economico dei beni che risultano nella sua disponibilità; inoltre, non deve risultare una giustificazione credibile circa la provenienza dei beni stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Cc. (dep. 19/01/2004)).

beni intestati a XX

Come emerge dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza Tenenza di Lanciano (cfr. note informative n. 152173/11 del 14.09.2011 e n. 156792 del 22.09.2011), i redditi lordi percepiti da XX a partire dall'anno 1992, a titolo di retribuzione di lavoro dipendente quale appartenente alla Guardia di Finanza, sono i seguenti:

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITI DICHIARATI
1993	38.846.000 LIRE
1994	37.908.000 LIRE
1995	39.001.000 LIRE
1996	42.184.000 LIRE
1997	43.610.000 LIRE
1998	46.917.000 LIRE

1999	47.337.000 LIRE
2000	47.580.000 LIRE
2001	30.700,00 EURO
2002	28.057,00 EURO
2003	27.229,00 EURO
2004	30.598,00 EURO
2005	34.045,00 EURO
2006	34.558,00 EURO
2007	34.176,00 EURO
2008	34.924,00 EURO
2009	36.584,00 EURO
2010	35.797,00 EURO

A fronte di tale situazione reddituale, il Xx, nell'anno 1992 (anno per il quale può farsi fondatamente riferimento a redditi di importo analogo a quello percepito nell'anno immediatamente successivo), ha costruito in Poggio Imperiale (FG) un fabbricato indipendente con corte esclusiva (ottime finiture interne ed esterne), con rendita pari a 917,07 e valore attuale complessivo stimato in € 280.000,00. Appare evidente, *ictu oculi*, la sussistenza di sproporzione tra il reddito annuale lordo percepito dall'indagato nel periodo di riferimento (anno 1992: circa 38 milioni di lire lordi)[1], anche tenuto conto della sua situazione familiare (divorziato, con un figlio a carico, XX °°°, nato l'1.08.1991, convivente con XX +++), e la spesa sostenuta sia per l'acquisto (precedente) del terreno edificabile, che per la costruzione del fabbricato, di pregio e del valore attuale, si ribadisce, di € **280.000,00**. Pertanto, con riferimento all'immobile in oggetto, la richiesta del P.M. deve essere accolta, non emergendo, allo stato, alcuna giustificazione in termini diversi circa la liceità della provenienza del bene medesimo (Cass. S.U. Sentenza n. 920 del 17/12/2003).

Parimenti, emerge palese sproporzione tra i proventi reddituali del XX – ed il loro presumibile accumulo nel tempo – e l'importo dei titoli di cui lo stesso risulta titolare, per un valore complessivo di circa € **120.000,00**:

omissis

Anche con riferimento a tali titoli non emerge, allo stato, alcuna giustificazione in termini diversi circa la liceità della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli stessi, non essendo compatibile l'accumulo di tali importi, anche sotto forma di periodico risparmio, con l'entità del reddito formalmente percepito dal Xx.

A diversa conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'appartamento acquistato da XX in data 4.02.2000, ubicato nel comune di Lanciano (CH), della superficie complessiva di mq. 68 e mq. 13 di balcone, per un valore dichiarato di 53 milioni di

[1] "*In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992 n. 356, la necessaria valutazione della sproporzione tra i beni oggetto della misura cautelare e la situazione reddituale dell'interessato, deve essere condotta avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche esercitate non al momento della applicazione della misura e rispetto a tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, bensì a quello dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti*" Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5452 del 12/01/2010.

lire, a fronte di un valore attuale stimato in € 94.900,00; all'acquisto di tale immobile risulta collegata l'accensione di un mutuo, stipulato in data 4.02.2000, dell'importo di € 30.987, del tutto compatibile con il valore dichiarato dell'acquisto. La richiesta di sequestro del P.M. si fonda sulla presunzione, basata unicamente sul riferimento al "fatto notorio", che il valore dichiarato nell'atto di compravendita dell'immobile sia inferiore a quello reale, nei limiti della coincidenza con l'importo del mutuo contratto. Invero, non può ritenersi sufficiente l'argomentazione del "fatto notorio" per fondare un'affermazione, in termini di probabile certezza, dell'avvenuto pagamento dell'immobile in oggetto per un importo maggiore, tale da giustificare il sequestro del 50 % del valore dell'immobile medesimo, anche tenuto conto del valore attuale del bene, stimato in € 94.900,00, compatibile con la modifica della valuta intervenuta nel 2002 e l'aumento di valore del bene nel corso degli undici anni intercorsi dall'acquisto. Pertanto, sul punto specifico, la richiesta del P.M. deve essere rigettata.

beni intestati a XX +++

Il Pubblico Ministero chiede altresì il sequestro preventivo di un immobile formalmente intestato a XX +++, convivente dell'indagato all'incirca dall'anno 1991 (in cui nacque il primo figlio °°°) all'anno 2005, e, precisamente, di un appartamento ubicato nel comune di Guardiagrele (CH), acquistato in data 9.05.1992 per un valore dichiarato di 102 milioni di lire.

Come emerge dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza Tenenza di Lanciano (cfr. note informative n. 152173/11 del 14.09.2011 e n. 156792 del 22.09.2011), i redditi lordi percepiti da XX +++ a partire dall'anno 1992, a titolo di retribuzione di lavoro dipendente, sono i seguenti:

ANNO DI RIFERIMENTO	**REDDITI DICHIARATI**
1993	26.425.000 LIRE
1994	25.412.000 LIRE
1995	26.955.000 LIRE
1996	28.563.000 LIRE
1997	32.841.000 LIRE
1998	32.374.000 LIRE
1999	36.733.000 LIRE
2000	30.904.000 LIRE
2001	17.116,00 EURO
2002	17.125,00 EURO
2003	17.279,00 EURO
2004	19.196,00 EURO
2005	20.023,00 EURO
2006	21.881,00 EURO
2007	21.933,00 EURO

2008	23.543,00 EURO
2009	29.053,00 EURO
2010	26.602,00 EURO

Orbene, con riferimento alla possibilità di sottoporre a confisca, e quindi a sequestro preventivo, beni formalmente intestati a terzi, la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che "*grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pericolo della confisca*" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 27/05/2010). E' certamente rilevante, nel caso di specie, il legame affettivo e di convivenza tra l'indagato e XX +++ al momento dell'acquisto del bene, ma, in ogni caso, devono emergere elementi che appaiano indicativi della effettiva disponibilità del bene stesso da parte dell'indagato medesimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero dei particolari rapporti in atto all'epoca con la XX +++ (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11287 del 22/01/2010). In altri termini, il presupposto della "sproporzione" tra il valore del bene formalmente intestato al terzo ed il reddito da quest'ultimo dichiarato, pur sussistente nel caso di specie in considerazione del reddito complessivo lordo percepito all'epoca (circa 26 milioni di lire), deve essere valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, e deve apparire sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42717 del 05/11/2010). Diversamente, le ulteriori circostanze di fatto del caso concreto ci consentono di apprezzare una cessazione della convivenza dall'anno 2005, ossia da circa sei anni, nonché l'esistenza di un nuovo legame affettivo da parte del Xx; inoltre, dagli accertamenti svolti non è possibile verificare chi sia attualmente nella disponibilità effettiva dell'immobile di cui si chiede il sequestro, ossia chi sia la persona che ne gode, esercitando quei poteri di fatto che consentirebbero, qualora si trattasse del Xx, di affermarne la titolarità effettiva. In buona sostanza, non si ritiene emergano, allo stato, quegli elementi gravi, precisi e concordanti costituenti prova indiretta del superamento tra intestazione formale e disponibilità reale del bene ("*La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui i beni siano fittiziamente intestati ad un terzo, ma si assume si trovino nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, perché in tal caso, potendo la confisca riguardare un soggetto che non è neppure imputato, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca; il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene*" Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11049 del 05/02/2001; conformi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3990 del 10/01/2008, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 27/05/2010).

beni intestati a XX °°°

In ultima analisi, sussistono tutti i presupposti di legge per disporre il sequestro dei beni immobili di cui risulta titolare XX °°°, figlio dell'indagato XX, e segnatamente di n. 3 terreni ubicati nel comune di Lanciano, di cui due agricoli ed uno edificabile, del valore complessivo stimato di circa € 10.000, e di un fabbricato, pure ubicato in Lanciano, adibito a civile abitazione, del valore complessivo stimato di € 187.500. Tali beni risultano acquistati in data 3.01.2007, per un valore dichiarato rispettivamente di € 1.500,00 i terreni ed € 50.704,00 il fabbricato, quando XX °°° (nato l'***) aveva soltanto sedici anni ed era privo di qualsivoglia fonte di reddito; la palese sproporzione tra il valore dei beni acquistati e i proventi reddituali (inesistenti) dell'intestatario formale, unitamente allo stretto legame di parentela esistente tra XX (padre) e XX °°° (figlio), consentono di ritenere raggiunta la soglia di gravità, precisione e concordanza richiesta, con riferimento agli elementi fattuali concreti del caso di specie, per superare la discrasia tra l'intestazione e la disponibilità effettiva, da imputarsi, pertanto, a XX . Dunque, in assenza, allo stato, di giustificazione credibile circa la liceità della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dei beni in oggetto, di essi deve disporsi il sequestro preventivo in accoglimento della richiesta del P.M.

conclusioni

Alla luce di quanto sinora esposto, si dispone il sequestro preventivo dei seguenti beni:

beni nella titolarità di XX,:

a/1) fabbricato indipendente sito in Poggio Imperiale in XXXXX, con corte esclusiva attualmente censito presso l'Agenzia del Territorio di Foggia ***;

a/2) saldi e titoli presenti sul dossier pronto c/termine n. ***, presso Deutusche Bank Pescara-Sportello con le seguenti operazioni in essere:

1. Euro 55.000,00 su FINANZA E FUTURO, in scadenza per il 14.10.11;
2. Euro 20.000,00 su DEUTSCHE BANK MUTUI SPA in scadenza per il 31.10.11;
3. Euro 20.000,00 su FINANZA E FUTURO in scadenza per il 19.12.2011;

a/3) titoli presenti sul dossier a custodia n. ***, presso Deutusche Bank Pescara-Sportello:

1. azioni SNAM RETE GAS S.P.A. pari ad un ctv di euro 7.220,00;
2. azioni TELECOM ITALIA ORD. Pari ad un ctv di euro 4.785,00;
3. azioni TELECOM ITALIA MEDIA SPA ORD. RAGGR. Pari ad un ctv di euro 11.000;
4. azioni ENEL GREEN POWER pari ad un ctv di euro 3.491,00
5. azioni PARMALAT FINANZIARIA (nel numero di 3.100 azioni), in proc. concorsuale;

b) beni nella titolarità di XX°°°,:

b/1) terreni ubicati nel comune di Lanciano, identificati all'Agenzia del Territorio di Chieti ***, dei quali i primi due agricoli, il terzo edificabile, su cui insiste un fabbricato;

b/2) fabbricato ubicato nel comune di Lanciano, XXXX censito presso l'Agenzia del Territorio di Chieti ***.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 *sexies* L.n.356/92, occorre procedere alla nomina del custode, individuato nella persona della dott.ssa XXXX, con studio in Lanciano (CH), che provvederà alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati.

DISPONE

Il sequestro preventivo dei beni, mobili ed immobili di seguito indicati, nella disponibilità, diretta od indiretta, dell'indagato XX:

a) <u>beni nella titolarità di XX</u>:

omissis

b) <u>beni nella titolarità di XX°°°</u>,:

omissis

NOMINA

custode di detti beni la dott.ssa XXXX con studio in Lanciano (CH);

RIGETTA

le ulteriori richieste del P.M.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ed in particolare per la trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero in sede per quanto di sua competenza.

Lanciano, 3 ottobre 2011

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(dott.ssa Francesca Del Villano Aceto)